

TI_GERICHTE 14.2013.26 vom 2. Mai 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-05-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2013.26

FR: TI_GERICHTE 14.2013.26 du 2 mai 2013

IT: TI_GERICHTE 14.2013.26 del 2 maggio 2013

Regeste

A fronte di una citazione all'udienza di conciliazione e alla conseguente proposta di giudizio entrambe non validamente notificate, la proposta di giudizio pur dichiarata passata in giudicato non può essere riconosciuta quale valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione. Soccombenza

Erwägungen

E. 2

Giusta l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione errata del diritto (lett. a) che l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). La società reclamante reputa la proposta di giudizio 19 ottobre 2011 nulla -in ossequio alla prassi del Tribunale federale- in quanto era stata formulata a seguito di un'udienza di conciliazione cui non aveva partecipato a causa di una notifica di citazione irregolare. L'istanza non era così sorretta da un valido titolo di rigetto definitivo. Pertanto, lamenta l'errata applicazione sia dell'art. 138 CPC -in particolare del cpv. 3 lett. a- che dell'art. 80 LEF.

E. 3

Per l'art. 80 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziari sono parificati a una decisione giudiziaria (art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF). In questa categoria rientra fra l'altro la proposta di giudizio formulata dall'autorità di conciliazione, qualora non sia stata rifiutata dalle parti (art. 211 cpv. 1 CPC) (Staehelin, in: Staehelin/Bauer/Staehelin, Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed., Basilea 2010, n. 21 ad art. 80). Una decisione civile svizzera è esecutiva se è passata in giudicato (art. 336 cpv. 1 lett. a CPC) e il giudice non ne ha sospeso l'esecuzione (art. 325 cpv. 2 e 331 cpv. 1 lett. a CPC) oppure se, pur non essendo ancora passata in giudicato, è stata dichiarata eseguibile anticipatamente (art. 336 cpv. 1 lett. b CPC) (Staehelin, op. cit., n. 7 ad art. 80). Una decisione non è comunque esecutiva prima di essere stata notificata (Staehelin, op. cit., n. 7b ad art. 80). Il giudice del rigetto deve poi accertare d'ufficio, in ogni stadio di causa, se la decisione su cui si fonda l'esecuzione ossequia tutti i requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere carattere esecutivo (Staehelin, op. cit., n. 9 ad art. 80 e n. 50 ad art. 84), e se sono date le tre identità: ossia quella dell'escusso e della persona indicata nel titolo di rigetto come debitrice, quella dell'escutente e della persona indicata nel titolo di rigetto come creditore e quella del credito invocato nell'esecuzione e del credito riconosciuto nel titolo di rigetto (Staehelin, op. cit., n. 29 segg. ad art. 80 e n. 50 ad art. 84).

E. 4

Nel caso concreto, l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione si fonda sulla proposta di giudizio 19 ottobre 2011 che il Giudice di pace _____ ha emesso nel contesto di una

procedura di conciliazione avviata dalla precedente e che obbliga la società convenuta a rifonderle fr. 2'135.80, somma corrispondente alle indennità di disoccupazione versate ad una ex dipendente della controparte in applicazione dell'art. 29 LADI (pag. 2 n. 1). Ora, la decisione reca il timbro del 12 settembre 2012, con cui è stata certificata "cresciuta in giudicato" (pag. 2 sul retro). Di modo che, a fronte di siffatta attestazione, l'esecutività della decisione deve senz'altro essere presunta. Nondimeno la parte convenuta in giudizio, che nel contesto della richiesta di apposizione di quel timbro non viene né sentita né interpellata, può comunque e sempre sovvertire tale presunzione fornendo la prova del contrario (Stahelin, op. cit., n. 56 ad art. 80). In specie la società escussa reputa la proposta di giudizio 19 ottobre 2011 nulla ed inefficace -quindi non esecutiva- poiché la citazione all'udienza che l'aveva preceduta non le era stata notificata secondo i principi sanciti dall'art. 138 CPC. Di modo che, in quanto riconducibile ad un procedimento di conciliazione che non le era noto, la proposta di giudizio non era passata in giudicato (reclamo, pag. 3 n. 2). A ragione.

E. 5

La notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC). Ciò detto, dandosi un invio postale raccomandato non ritirato, la notificazione si considera avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC). La finzione disposta dall'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC impone quindi che -conformemente alla prassi vigente del Tribunale federale (Sentenza del Tribunale federale 5A_466/2012 del 4 settembre 2012 consid. 4.1.1; 5A_598/2012 del 4 dicembre 2012, consid. 3.2; DTF 138 III 225 consid. 3.1; 130 III 396 consid. 1.2.3)- la parte sia già a conoscenza dell'esistenza di una procedura giudiziaria in corso a suo carico (Bornatico, in: Spühler/Tenchio/Infanger, Schweizerische Zivilprozessordnung, Basilea 2010, n. 3 e 18 ad art. 138; Stahelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2 a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, n. 9 ad art. 138), rispettivamente -secondo una parte della dottrina- che sia in condizione di quantomeno ipotizzarne l'imminente avvio (Weber, in: Oberhammer, Kurzkomentar, ZPO, Basilea 2010, n. 7 ad art. 138; cfr. anche: DTF 138 III 225 consid. 3.1). Può così non essere il caso allorquando entra in considerazione la notifica di un atto introduttivo di causa (Dolge/Infanger, Schlichtungs-verfahren – nach Schweizerischer Zivilprozessordnung, Zurigo 2012, §8 a pag. 58). In particolare, non viene in linea di massima interpretato alla stregua di un tentativo volto a vanificare la notificazione di un atto il mancato ritiro da parte del convenuto -diversamente da quello dell'istante- dell'invio raccomandato contenente la citazione al dibattimento indetto nel contesto di una procedura di conciliazione (art. 197 segg. CPC): in casi analoghi, pertanto, la finzione di cui all'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC non si applica e si giustifica un rinnovo della notifica (Dolge/Infanger, op. cit., §8 a pag. 58; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkomentar, Zurigo/S.Gallo 2010, n. 7 ad art. 138).

E. 6

Nella fattispecie in esame, il Giudice di pace ha dato seguito alla notifica della proposta di giudizio 19 ottobre 2011 il successivo giorno 20, invio che la posta gli ha nondimeno ritornato il 31 ottobre/8 novembre 2011 con l'indicazione "non ritirato" (busta originale nell'incarto n. 48/C/11/Co della Giudicatura di pace _____). E -come visto- per

considerare questa spedizione come validamente notificata in applicazione della finzione disposta dall'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, occorre che a quel momento la società convenuta fosse effettivamente nella condizione di doversi attendere una “comunicazione” attinente la procedura di conciliazione in corso, eventualità che in concreto però non si realizza. Certo, la proposta di giudizio è stata preceduta dalla citazione all'udienza di conciliazione 14 settembre 2011 altresì notificata -accompagnata dall'istanza di conciliazione e dai relativi documenti- alla società convenuta con invio raccomandato del 24 agosto 2011. Se non che anche questa spedizione è ritornata al mittente -ovvero alla Giudicatura di pace _____ - in data 2/12 settembre 2011 con la dicitura “non ritirato” (busta in originale nell'incarto n. 48/C/11/Co della Giudicatura di pace _____). E di tale circostanza dà atto sia la decisione su cui l'istante ha fondato l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione (pag. 1 nel mezzo) sia quella oggetto del reclamo qui in esame (pag. 2 in alto). Al riguardo il Giudice di pace ha, in particolare, ritenuto che “contrariamente a quanto affermato dall'Avvocato, che tra l'altro non tiene conto che il suo cliente dai presenti fatti risulta non ritirare le raccomandate, che non vi è obbligo alcuno tanto meno previsto dalla legge o dalle usanze, di premunirsi di intimare e ripetere la citazione” (decisione impugnata, pag. 2 nel mezzo). Ma, come tale, questa conclusione non può essere condivisa, giacché omette che il tentativo di notifica della citazione all'udienza di conciliazione non rientra nel campo di applicazione dell'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC e che, pertanto, non poteva beneficiare dei relativi effetti giuridici. E dal fascicolo processuale non emergono nemmeno elementi che consentano di ritenere che, nel frattempo, la società convenuta avesse altrimenti saputo del procedimento di conciliazione in corso a suo carico. In conseguenza di ciò, se ne deve per finire dedurre che anche le modalità di notifica della relativa proposta di giudizio datata 19 ottobre 2011 non possono definirsi regolari in virtù della finzione contenuta dall'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC. Ciò detto, essendone la notifica irregolare, la proposta di giudizio non poteva -perlomeno nel contesto dell'esecuzione in esame- essere equiparata ad una decisione esecutiva ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF e quindi atta a validamente rigettare in via definitiva l'opposizione sollevata dalla parte convenuta (sopra, consid. 3). Di modo che -a differenza di quanto ritenuto dal Giudice di pace- l'istanza andava in concreto respinta.

E. 7

Il reclamo va così accolto con conseguente riforma del giudizio impugnato (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC) nel senso di respingere l'istanza volta ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione. Il dispositivo sulle spese giudiziarie di prima sede va modificato tenendo conto della soccombenza dell'istante (art. 106 cpv. 1 CPC). Pure davanti a questa Camera la tassa di giustizia (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF) insieme alle ripetibili (art. 95 cpv. 3 CPC, stabilite giusta il Regolamento per la fissazione delle ripetibili [RL 3.1.1.7.1]) seguono la soccombenza dell'istante, principio valido nonostante il reclamo non sia stato avversato in modo esplicito (Rüeegg, in: Spühler/Tenchio/Infanger, Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 5 ad art. 106; Tappy, in: Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy, CPC commenté, Basilea 2011, n. 22 ad art. 106), a meno che, ipotesi che non si verifica nella fattispecie, il reclamo sia stato accolto per un grave errore di procedura del primo giudice di cui non deve rispondere in alcun modo la parte (cfr. sentenze del Tribunale federale 2C_465/2012 del 29 ottobre 2012, consid. 3, e 5D_166/2012 del 7 febbraio 2013, consid. 6.1; S tauber , in: ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, Kommentar, Basilea 2013, n. 39 ad art. 318 e n. 24 ad art. 327). Ai fini dell'indicazione dei rimedi giuridici esperibili sul piano federale, il valore litigioso determinante (art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF) è di fr. 2'135.80 (sopra, consid. D). Motivi per i quali, richiamati gli art. 80 LEF, 95 cpv. 2 e 3, 106 cpv. 1, 138 cpv. 1 e cpv. 3 lett. a, 211 cpv. 1 e 319 segg. CPC, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, il Regolamento sulle ripetibili e la LTF; pronuncia: I. Il reclamo è accolto. Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione del 23 gennaio 2013 del Giudice di pace _____ (inc. 249/C/12/S) sono così riformati: “ 1. L'istanza di rigetto definitivo presentata il 18 settembre/21 novembre 2012 da CO 1, _____, è respinta. Di conseguenza, l'opposizione interposta da RE 1, _____, al precetto esecutivo n. _____ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti _____ è mantenuta. 2. La tassa di giustizia di fr. 160.–, da anticipare dall'istante, resta a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla società convenuta fr. 80.– a titolo di ripetibili.” II. La tassa di giustizia di fr. 250.–, già anticipata dalla società reclamante, è posta a carico di CO 1, _____. Quest'ultima rifonderà alla società reclamante fr. 200.– a titolo di ripetibili. III. Notificazione a: – PA 1 _____; –. Comunicazione alla Giudicatura di pace _____. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II presidente _____ La vicecancelliera Rimedi giuridici Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 2'135.80, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.